

PROVA DI TRASPORTO AI FINI DELL'ESENZIONE IVA ALLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE PREVISTA ALL' ART. 138 DELLA DIRETTIVA UE 2006/112

(REG.TO DI ESECUZIONE UE 2018/1912)

Dal 1 gennaio 2020 l'esenzione IVA alle cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati dall'Italia verso altro Stato Membro (ART. 138 della Direttiva 2006/112) viene applicata alle seguenti condizioni:

1) I BENI SONO STATI SPEDITI E TRASPORTATI DAL VENDITORE O DA UN TERZO PER SUO CONTO

IL VENDITORE DEVE **CERTIFICARE** CHE I BENI SONO STATI SPEDITI O TRASPORTATI DA LUI O DA UN TERZO PER SUO CONTO E DEVE ESSERE IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA NELLA SITUAZIONE A) OPPURE B)

SITUAZIONE A		SITUAZIONE B	
Di almeno DUE degli elementi di prova non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, ed indipendenti dal venditore e dall'acquirente		Di uno qualsiasi degli elementi di prova non contraddittori sottoelencati	Uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori sottoelencati
		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 15px; font-weight: bold;">in combinazione con</div> </div>	
		rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente che confermano la spedizione o il trasporto	
(esempio: un documento di trasporto, una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere)		(esempio: un documento di trasporto, una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere)	<ul style="list-style-type: none"> - Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni - Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni - Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (esempio notaio che conferma l'arrivo dei beni nello stato membro di destinazione - Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato

2) I BENI SONO STATI TRASPORTATI O SPEDITI DALL'ACQUIRENTE O DA UN TERZO PER CONTO DELLO STESSO ACQUIRENTE

IL VENDITORE **DEVE ESSERE IN POSSESSO** DI DUE PROVE DOCUMENTALI

- ❖ UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DALL'ACQUIRENTE CHE CERTIFICA CHE I BENI SONO STATI TRASPORTATI O SPEDITI DALL'ACQUIRENTE O DA UN TERZO PER CONTO DELLO STESSO ACQUIRENTE E CHE IDENTIFICA LO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE DEI BENI.

la dichiarazione deve contenere:

- ✓ data di rilascio
- ✓ nome ed indirizzo dell'acquirente
- ✓ la quantità e la natura dei beni
- ✓ la data ed il luogo di arrivo dei beni
- ✓ numero di identificazione del mezzo di trasporto in caso di cessione di mezzi di trasporto
- ✓ l'identificativo della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente

- ❖ ALMENO DUE ELEMENTI DI PROVA SCELTI TRA L'OPZIONE A) E L'OPZIONE B)

SITUAZIONE A		SITUAZIONE B	
Di almeno DUE degli elementi di prova non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, ed indipendenti dal venditore e dall'acquirente		Di uno qualsiasi degli elementi di prova non contraddittori sottoelencati	Uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori sottoelencati
			
		rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente che confermano la spedizione o il trasporto	
(esempio: un documento di trasporto, una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere)		(esempio: un documento di trasporto, una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere	- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni - Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni - Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (esempio notaio che conferma l'arrivo dei beni nello stato membro di destinazione - Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato

REGIME DI CALL OFF STOCK PREVISTA ALL' ART. 17 BIS DELLA DIRETTIVA UE 2006/112

(REG.TO DI ESECUZIONE UE 2018/1912)

Dal 1 gennaio 2020 l'utilizzo del regime di Call Off Stock è subordinato alla tenuta sia da parte del soggetto venditore che dell'acquirente di un registro (ART. 242 e 243 della Direttiva 2006/112) che deve riportare le seguenti indicazioni :

Registro del Soggetto che trasferisce i beni in regime di Call Off Stock:

- a) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni;
- b) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati;
- c) lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione IVA del depositario, l'indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all'arrivo, e la data di arrivo dei beni al deposito;
- d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;
- e) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che sostituisce la persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo, alle condizioni di cui all'articolo 17 *bis*, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE;
- f) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni di cui all'articolo 17 *bis*, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il numero di identificazione IVA dell'acquirente; 7.12.2018 L 311/11 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
- g) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni e il relativo motivo in conformità dell'articolo 17 *bis*, paragrafo 7 della direttiva 2006/112/CE;
- h) il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono rispediti i beni di cui all'articolo 17 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE.

Registro del Soggetto passivo destinatario della cessione dei beni in regime di call off stock

- a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;
- b) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;
- c) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;
- d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data in cui ha luogo l'acquisto intracomunitario di beni di cui all'articolo 17 *bis*, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;
- e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo di cui alla lettera a);

f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.

Attenzione: Qualora i beni siano spediti o trasportati in regime di call-off stock a un depositario diverso dal soggetto passivo destinatario dei beni, il registro di tale soggetto passivo non deve contenere le informazioni di cui alle lettere c), e) ed f) del primo comma.».